

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IDBN – ITALIAN DIGITAL BIOMANUFACTURING NETWORK

ART. 1

Denominazione, forma giuridica e sede

L'associazione denominata IDBN – ITALIAN DIGITAL BIOMANUFACTURING NETWORK (in seguito indicata come l' "Associazione") è costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. del Codice Civile ed è sottoposta alla Legge Italiana.

L'associazione ha la propria sede legale in Bologna (BO), alla via di Barbiano n. 1/10.

ART. 2

Ambito di operatività e durata

L'Associazione è una libera associazione non riconosciuta, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed è costituita per una durata di tempo illimitata.

ART. 3

Scopi dell'Associazione

L'associazione persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere, sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione manifatturiera additiva basata sulle tecniche del 3D printing e del 3D bioprinting applicate al settore medicale.
2. Coordinare l'attività di Università, Imprese, Enti e professionisti sanitari nello sviluppo, nella implementazione e nell'adozione delle tecnologia del 3D printing e 3D bioprinting in medicina.
3. Creare un network nazionale stabile finalizzato ad accrescere e utilizzare efficacemente le competenze degli associati in tema di 3D printing e 3D bioprinting in medicina mediante la circolazione delle conoscenze e la condivisione delle abilità e delle infrastrutture di ricerca.
4. Definire strategie volte ad incrementare la competitività delle imprese italiane che svolgono attività produttive basate sull'utilizzo nel settore medicale di tecnologie di 3D printing e 3D bioprinting, aumentare la capacità delle stesse di accedere a fondi nazionali e internazionali, e supportarne l'imprenditorialità e la crescita tramite il coinvolgimento di investitori privati.
5. Rappresentare il punto di riferimento a livello nazionale per quanti siano interessati alla applicazione, allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie di 3D printing e 3D bioprinting in medicina, favorendo altresì lo studio e l'approfondimento delle problematiche di biodiritto connesse con la loro applicazione.
6. L'Associazione non persegue scopi di lucro.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi scopi si propone di:

1. Riunire le Imprese, le Istituzioni Accademiche e altre realtà professionali, imprenditoriali e associative impegnate nello sviluppo del 3D printing medicale e 3D bioprinting per la trattazione di questioni di comune interesse, fornendo ad esse assistenza per il raggiungimento degli scopi che perseguono.
2. Intraprendere azioni di comunicazione e promozione mediante la partecipazione alle principali piattaforme e reti europee e internazionali di riferimento.
3. Sostenere lo scambio delle conoscenze tra il settore della ricerca multidisciplinare e quello dell'industria della stampa 3D medicale e biomedicale per lo sviluppo di progetti innovativi tramite l'attrazione, a ciò destinata, di capitale pubblico e/o privato.
4. Tutelare gli interessi di carattere generale e collettivo degli associati assumendo la loro rappresentanza nei rapporti con le Autorità competenti, le Pubbliche Amministrazioni, gli enti e le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali ed internazionali;
5. Collaborare con le Autorità di cui al punto 4 per lo studio, l'attuazione e l'osservanza delle norme di settore;
6. Fornire ai soci consulenza e assistenza in merito alle questioni relative alle problematiche legislative, tecniche e scientifiche.
7. Curare promuovere e favorire la redazione di pubblicazioni e l'organizzazione di convegni e di corsi di formazione.
8. Promuovere tra i soci forme di collaborazione e solidarietà associativa e svolgere opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi.
9. Svolgere in generale tutte le attività che si riconoscono idonee al raggiungimento degli scopi che l'Associazione persegue.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

Condotta etica

I soci si impegnano a dare prova di integrità e a conformarsi a pratiche professionali lecite garantendo buona fede e trasparenza nei confronti degli altri membri, rispettando altresì la natura confidenziale dei documenti interni all'Associazione.

ART. 5

Requisiti per l'adesione

Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti che manifestino uno specifico interesse per la tematica del digital biomanufacturing e che, condividendo gli scopi fissati dal presente Statuto, vogliono fornire il loro contributo al perseguimento degli stessi. I soci potranno essere:

1. Le imprese, per tali intendendosi le Grandi Imprese e le Piccole e Medie Imprese operanti nel settore del digital biomanufacturing;
2. Università, Enti e Centri di Ricerca sia pubblica che privata;
3. Organizzazioni pubbliche o private interessate al tema del digital biomanufacturing;
4. Persone fisiche quali professionisti o ricercatori che esercitano la propria attività nel settore del digital biomanufacturing.

ART. 6

Modalità di adesione

Per aderire all'Associazione è necessario:

1. Presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, che deciderà a maggioranza;
 2. Dichiarare, nella domanda di cui al punto 1, la completa accettazione delle norme del presente Statuto, dell'eventuale regolamento di attuazione e delle delibere del Consiglio Direttivo;
 3. Ottenuta l'approvazione all'adesione da parte del Consiglio Direttivo, versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.
- La mancata ammissione deve essere motivata.

ART. 7

Soci

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, straordinari e onorari:

1. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione *ab origine* dell'Associazione;
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, relativa ammissione e pagamento della quota annuale denominata "quota socio ordinario" come stabilita dal Consiglio direttivo;
3. Sono soci straordinari coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale. Sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
4. Sono soci onorari coloro che hanno svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e/o particolari meriti. Sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ART. 8

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a:

1. Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
2. Candidarsi per ricoprire le cariche associative;
3. Partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno l'obbligo di:

1. Osservare il presente Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
2. Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3. Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
4. Pagare la quota associativa nell'importo, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo

ART. 9

Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, espulsione, esclusione e causa di morte.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia proposto almeno tre mesi prima di tale scadenza. In caso contrario, la quota associativa dovrà essere corrisposta integralmente per l'anno successivo. Durante il periodo di preavviso i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di socio e al versamento della quota associativa restano immutati

Il socio decade automaticamente quando, nonostante la messa in mora, non provveda al pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli dal Consiglio Direttivo.

In caso di comportamento del socio difforme dalle prescrizioni dello Statuto o in qualsiasi modo idoneo a recare pregiudizio agli scopi o al fondo comune dell'Associazione, il Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri dovrà intervenire mediante l'irrogazione della sanzione del richiamo, della diffida, o dell'espulsione.

I soci espulsi potranno ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'organo appositamente designato.

Il socio è escluso in seguito a delibera dell'Assemblea, approvata a maggioranza dei suoi membri, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

ART. 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute a nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate in forma scritta.

ART. 11

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

1. Approva le linee generali del programma per l'anno sociale;
2. Approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
3. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4. Elegge i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
5. Delibera i regolamenti e le loro modifiche;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
7. Delibera la partecipazione ad enti, società, e ad altri organismi con finalità statutarie o analoghe strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
8. Delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso inoltrato via posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno comunque valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i Soci.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni all'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e ogniqualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del fondo comune che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in ordine alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del fondo comune vengono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci. I Soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto di interessi.

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere redatti dal Segretario – che altresì li riporta nell'apposito Libro Verbali dell'Assemblea – sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente, e portati a conoscenza dei Soci, ancorché non intervenuti, mediante posta elettronica certificata.

Le deliberazioni adottate validamente nell'Assemblea obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ART. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
2. Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
3. Redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
4. Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
5. Deliberare in merito alle domande di adesione;
6. Pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
7. Irrogare la sanzione del richiamo, della diffida, o dell'espulsione caso di comportamento del socio difforme dalle prescrizioni dello Statuto o in qualsiasi modo idoneo a recare pregiudizio agli scopi o al fondo comune dell'Associazione;
8. Deliberare in ordine all'esclusione dei Soci;
9. Fissare l'importo della quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili con il limite di due mandati. Possono farne parte esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume validamente le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, a ciascuno dei quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.

Se, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti. I membri così nominati permangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri dello stesso, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di sei mesi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, sono considerati decaduti.

I verbali di ogni seduta del Consiglio devono essere dal Segretario – che altresì li riporta nell'apposito Libro Verbali del Consiglio Direttivo – e sottoscritti da quest'ultimo e dal Presidente.

ART. 13 Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo dell'Associazione, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, di fronte ai terzi e alle autorità amministrative, e la coordinazione delle attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente al Consiglio Direttivo, e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica due anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

ART. 14 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare annualmente la gestione amministrativo/contabile dell'Associazione, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli Associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

Il Collegio dei revisori elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori.

Se, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori venga a mancare, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio dei Revisori.

I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei conti, nel quale devono essere riportate anche le relazioni di accompagnamento ai bilanci.

ART. 15
Fondo comune dell'Associazione

Il fondo comune dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. Dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo pari a 1 euro.
2. Dalle quote associative annuali da parte dei soci così come determinate dal Consiglio Direttivo;
3. Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti in virtù di lasciti e donazioni;
4. Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
5. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 16
Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro sessanta giorni.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto ai Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 17
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea straordinaria entro un mese provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le competenze, i poteri e i compensi.

I liquidatori devono trasferire gli utili residui dell'Associazione, se presenti, a qualsiasi organizzazione italiana senza scopo di lucro caratterizzata da finalità analoghe o simili a quelle perseguite dall'Associazione.

ART. 18
Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Statuto, è competente il Foro di Bologna.

ART. 19
Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle leggi speciali sulle Associazioni.

Bologna, 19 giugno 2015

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, via di Barbiano, n. 1/10.